



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

N. 2271/2021

DEL 13 aprile 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIACOMO "LA' MUCONE"-ACRI
Prot. 0001814 del 14/04/2021
08 (Uscita)

OGGETTO: Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'intero territorio nazionale è interessato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevato di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio e tutelare la salute;
- che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid- 19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, da ultimo quello del 02/03/2021 ed i rispettivi allegati;

VISTO l'art. 2, comma 1, del Decreto Legge n.44 dell'1 aprile 2021- "*Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado*" -....."Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

CONSIDERATO che allo stato esistono diversi focolai in tutto il territorio comunale, ovvero in località San Giacomo d'Aciri, La Mucone e Aciri centro;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità

pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO l'elevato indice di positività nel Comune di Acri, con ben 242 casi di soggetti positivi attualmente registrati, unitamente a 93 casi di soggetti positivi al test rapido antigenico, che ha determinato l'OPGR n. 23 del 12/04/2021 con cui anche ad Acri è stato ordinato il ritorno in «Zona rossa» per evitare i rischi correlati alla circolazione del virus nell'attuale situazione di emergenza;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale – con un indice di positività al tampone molecolare negli ultimi 7 giorni dell'8,03% per come comunicato dall'ASP di Cosenza e del 14,19% ai test rapidi antigenici -, con la conseguente difficoltà di monitorare in tempo reale le positività accertate al virus dagli Enti preposti;

CONSIDERATO che la Campagna di Vaccinazione prosegue a rilento, che persiste un problema di tracciamento dei casi positivi;

RITENUTO necessario e urgente prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19 sul territorio comunale, anche in relazione alle possibili interrelazioni dei diversi nuclei familiari coinvolti anche alla luce del relativo monitoraggio dell'Asp di Cosenza relativo alle ultime due settimane;

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

sull'intero territorio comunale, con decorrenza dal 14 aprile 2021 e fino al 26 aprile 2021 per le motivazioni di carattere eccezionale esplicitate nella narrativa e qui integralmente richiamate, quanto segue:

- il divieto di transito, sia in entrata che in uscita, per i non residenti e per i non domiciliati, nel territorio comunale, salvo per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità, obbligatoriamente da autocertificare;
- il divieto di circolazione anche all'interno del territorio comunale, se non per i motivi sopra detti risultanti dall'autocertificazione obbligatoria;
- la chiusura degli spazi pubblici adibiti al passeggio ed alla sosta, ivi compresi i parchi pubblici, parchi gioco, le piazze e gli spazi verdi;
- la partecipazione alla tumulazione dei defunti di non più di 10 persone per ogni defunto, con distanziamento di un metro da parte dei presenti e l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, e comunque in forma tale da evitare possibilità di assembramento;
- il divieto di pratica sportiva all'aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità mediche debitamente certificate, purché in prossimità della propria abitazione, con obbligo di rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando dispositivi di protezione individuale;
- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di generi alimentari, ad

eccezione dei servizi essenziali (farmacie di turno, parafarmacie, edicole e tabaccai) per l'intera giornata di domenica;

- la sospensione delle attività di vendita degli ambulanti nell'intero territorio comunale, per i non residenti;
- nelle attività commerciali si assicurino, oltre alla distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, che gli ingressi avvengano in modo contingentato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi tra cui il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria;
- è consentito l'ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l'accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando percorsi di entrata e di uscita;
- in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri o agglomerati commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti: a) esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del Dpcm 3.11.2020; b) esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati; c) esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq;
- deve essere esposto un cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali, considerando la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente;
- il divieto di recarsi presso qualsiasi supermercato più di una volta al giorno;
- è prorogata, conseguentemente, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le scuole per l'infanzia, fino al 26 aprile 2021, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza esclusivamente agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, senza alcuna deroga e nel rispetto della normativa vigente;
- i soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all'esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell'emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e

bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfezione delle superfici da contatto durante l'orario di apertura al pubblico;

- in attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;
- è fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita;

La validità della presente ordinanza decorre **dal 14 aprile 2021 fino al successivo 26 aprile compreso.**

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -").

DEMANDA

alle forze dell'ordine presenti sul territorio di organizzare controlli adeguati a garantire il rispetto tassativo delle misure contemplate dalla presente ordinanza e nel merito riferiscono quotidianamente al Sindaco.

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale.
- Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di Acri, ed al Servizio Igiene pubblica dell'ASP di Cosenza.

Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale

